



PIETRO LAGNESE

PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI ISCHIA

- Visto il can. 94 del C.J.C.;
- avendo constatata la necessità di una revisione dell'ultimo *Statuto per le Arciconfraternite, Confraternite, Pii Sodalizi, Amministrazioni Laicali e Organizzazioni similari dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica di questa Diocesi*, promulgato dal mio venerato predecessore, S. E. Mons. Antonio Pagano, in data 4 giugno 1995;
- considerato il Libro sinodale del XIII Sinodo della Diocesi di Ischia;
- costituita una Commissione di studio e avviata, a più livelli, una serie di consultazioni, coordinate dal Rev.do Sac. Don Carlo Candido, Assistente Ecclesiastico delle Confraternite;
- udito più volte il Consiglio Presbiterale Diocesano e ultimamente nella sessione del 12 e 13 novembre 2020;
- considerato quant'altro era da considerarsi in diritto e in fatto,
con la mia potestà ordinaria

approvo e promulgo

il *Regolamento diocesano delle Confraternite, Arciconfraternite, Pii Sodalizi, Amministrazioni Laicali e Organizzazioni similari dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica della Diocesi di Ischia* e la relativa *Istruzione* composti rispettivamente da 115 articoli e da

59 numeri.

Sia il *Regolamento* che la relativa *Istruzione*, “ad experimentum”, entreranno in vigore oggi stesso ed avranno la durata di un triennio.

Gli Statuti propri delle *Confraternite* e similari non potranno contrastare con le indicazioni precettive del *Regolamento diocesano*, fatta salva la conservazione della denominazione, delle finalità e delle caratteristiche proprie di ciascuna di esse. Stabilisco che, entro e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore di questo *Regolamento* e dell’annessa *Istruzione*, tutte le *Confraternite* aggiornino il loro statuto alla luce di queste norme.

In assenza del suddetto adeguamento, dispongo l’adozione del *Regolamento* e dell’*Istruzione* diocesani.

Il Signore benedica quanti aderiscono alle suddette Associazioni pubbliche di fedeli e invoco la forza dello Spirito Santo perché sappiano viverne con verità e fedeltà i più alti principi, in particolare, l’amore alla Chiesa, alla Divina Liturgia e alle sue tradizioni, e una sana devozione a Maria Santissima e ai nostri Santi.

Per la loro intercessione, la vita delle nostre *Confraternite* sia sempre più esperienza di un’autentica fraternità cristiana e si manifesti sempre più in una concreta testimonianza di misericordia.

Ischia, dalla Sede Vescovile, addì 8 dicembre 2020

Solennità dell’Immacolata Concezione

✠ Pietro Lagnese
Vescovo

Sac. Gaetano Pugliese
Cancelliere Vescovile

DIOCESI DI ISCHIA

REGOLAMENTO DIOCESANO DELLE CONFRATERNITE, ARCICONFRATERNITE, PII SODALIZI, AMMINISTRAZIONI LAICALI E ORGANIZZAZIONI SIMILARI DIPENDENTI DALL'AUTORITÀ ECCLESIASTICA DELLA DIOCESI DI ISCHIA

A.D. 2020

«Attingete sempre a Cristo, sorgente inesauribile, rafforzate la vostra fede, curando la formazione spirituale, la preghiera personale e comunitaria, la liturgia. [...] Camminate con decisione verso la santità. Non accontentatevi di una vita cristiana mediocre, ma la vostra appartenenza sia di stimolo, anzitutto per voi, ad amare di più Gesù Cristo»¹.

PREMESSA

Le Confraternite, Arciconfraternite, Pii Sodalizi, Amministrazioni Laicali e Organizzazioni similari² “nei secoli sono state fucine di santità di tanta gente che ha vissuto con semplicità un rapporto intenso con il Signore”³.

In particolare nella storia della Chiesa, le Confraternite hanno sempre avuto uno specifico scopo religioso, trovando sbocco in tante iniziative di carità verso i poveri, i malati e i sofferenti di ogni tipo. Ciò avveniva quando ancora non esistevano forme strutturate di assistenza pubblica, che garantissero interventi sociali e sanitari per le fasce più deboli della collettività. Oggi, pur essendo cresciuto il benessere economico, non sono tuttavia scomparse le sacche di povertà e quindi c'è ancora molto da fare

¹ FRANCESCO, *Omelia per la Giornata delle Confraternite e della Pietà Popolare*, 5 maggio 2013.

² Di seguito le si indicheranno col termine *Confraternite*.

³ FRANCESCO, *Omelia per la Giornata delle Confraternite e della Pietà Popolare*, 5 maggio 2013.

nel campo aperto della solidarietà e della carità.

Su questo, le Confraternite possono e devono misurarsi per essere testimonianza di fede vissuta, che “si rende operosa per mezzo della carità”(Gal 5, 6). Esse, infatti, non sono “*semplici società di mutuo soccorso oppure associazioni filantropiche, ma un insieme di fratelli che, volendo vivere il Vangelo nella consapevolezza di essere parte viva della Chiesa, si propongono di mettere in pratica il comandamento dell’amore, che spinge ad aprire il cuore agli altri, particolarmente a chi si trova in difficoltà. L’amore evangelico - amore per Dio e per i fratelli - è il segno distintivo ed il programma di vita di ogni discepolo di Cristo come di ogni comunità ecclesiale e quindi anche delle Confraternite*”⁴.

Pertanto nel vasto mondo delle associazioni dei fedeli laici, le Confraternite, ancora oggi, come nel passato, hanno un compito da svolgere soltanto se sapranno ripensare una presenza originale e significativa, capace di giustificare un ruolo che sia libero e scevro da posizioni anacronistiche e antistoriche.

Nella nostra società e cultura in profonda trasformazione, la Chiesa di Ischia non può rinunciare e non rinuncia alle Confraternite, a patto, però, che ognuna di esse si prodighi non tanto e non solo ad arroccarsi acriticamente sulle tradizioni religiose, quanto piuttosto nell’impegno serio di rinnovarsi nello spirito del Concilio Vaticano II e della opzione missionaria propostaci nell’*Evangelii gaudium* di Papa Francesco, al fine di far giungere a tutti l’annuncio del Vangelo, aiutando le comunità a ritrovare la speranza nella carità.

Per questo, come ricorda Benedetto XVI, è necessario innanzitutto *curare la formazione spirituale e tendere alla santità, seguendo gli esempi di autentica perfezione cristiana, che non mancano nella storia delle Confraternite*⁵.

⁴ BENEDETTO XVI, *Discorso alle Confraternite*, 10 novembre 2007.

⁵ Cf. *Ibid.*

Nella Diocesi di Ischia, nel corso dei secoli, particolare importanza hanno rivestito le Associazioni di laici riconosciute sotto il nome di “*Confraternite*”. Esse, in qualità di associazioni di fedeli, hanno come scopo l’incremento del culto pubblico e l’esercizio della carità e sono disciplinate dal Codice di Diritto Canonico⁶ (cann. 298-320). Ciascuna di esse è retta in maniera particolare dal proprio Statuto, approvato dal Vescovo, come stabilisce il can. 312 del C.J.C.

CAPITOLO I - COSTITUZIONE E FINALITÀ **Giurisdizione del Vescovo diocesano**

Art. 1

La Confraternita è un’associazione pubblica di fedeli, uomini e donne, retta a norma dei cann. 312-320 del C.J.C.; come tale, la Confraternita è soggetta alla giurisdizione, alla vigilanza e alla superiore direzione del Vescovo diocesano (cann. 305, 315, 319), accogliendone, con docilità e fedeltà, le disposizioni canoniche e le indicazioni pastorali.

La Confraternita è eretta con Decreto vescovile e gode di personalità giuridica canonica (can. 313). Ciascuna Confraternita deve indicare gli estremi del Decreto canonico di erezione dell’Ente nel proprio Statuto. La Confraternita deve godere della personalità giuridica nell’ordinamento dello Stato o per antico possesso di stato, o in quanto riconosciuta con decreto dal Ministero degli Interni, perciò si qualifica come Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto⁷ avente esclusivo fine di religione e di culto senza finalità di lucro. Come tale è iscritta nel registro delle persone giuridiche della competente Autorità civile.

⁶ Di seguito lo si indicherà con l’abbreviazione C.J.C.

⁷ Cf. Legge 20 maggio 1985, n. 222 art. 4.

La Confraternita persegue rapporti di fraternità con le altre associazioni di fedeli, e di collaborazione negli organismi di partecipazione pastorale della Diocesi e della Parrocchia in cui essa ha sede. Per le Confraternite, infatti, *“è molto salutare che non perdano il contatto con questa realtà tanto ricca della parrocchia del luogo, e che si integrino con piacere nella pastorale organica della Chiesa particolare. Questa integrazione eviterà che rimangano solo con una parte del Vangelo e della Chiesa, o che si trasformino in nomadi senza radici”*⁸.

Art. 2

§ 1. La Confraternita persegue gli stessi fini della Chiesa Cattolica e non ha scopi di lucro. In particolare, essa ha come fini principali la formazione alla vita cristiana e la santificazione dei confratelli⁹, l'esercizio del culto pubblico e la promozione di opere di carità. In particolare educerà tutti i confratelli all'esercizio delle opere di misericordia spirituale e corporale.

§ 2. Per realizzare tali fini la Confraternita si propone, tra l'altro, di:

a) garantire la formazione alla vita cristiana e la santificazione degli associati¹⁰;

b) promuovere il culto pubblico della Chiesa e accrescere la devozione in onore della Beata Vergine Maria e dei Santi titolari;

c) sostenere e partecipare alle attività culturali e pastorali della parrocchia dove ha sede;

d) promuovere e partecipare a opere di misericordia spirituale e corporale senza le quali non ha motivo di sussistere;

⁸ *Evangelii gaudium*, 29.

⁹ *“Per un cristiano non è possibile pensare alla propria missione sulla terra senza concepirla come un cammino di santità, perché «questa infatti è volontà di Dio, la vostra santificazione» (1 Ts 4,3)” (Gaudete et Exsultate, 19).*

¹⁰ Cf. *Note Pastorali del XIII Sinodo della Diocesi di Ischia*, n° 253.

e) promuovere iniziative di carattere educativo e culturale col fine del rinnovamento e dell'approfondimento della vita cristiana per tutti i confratelli¹¹;

f) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria sia degli edifici di proprietà, sia della tomba sociale;

g) tutelare, custodire e conservare i beni storici ed artistici eventualmente in suo possesso.

§ 3. Tali finalità sono perseguite in comunione con l'autorità ecclesiastica e sono coordinate dalla *Consulta Diocesana per le Confraternite*, a norma degli articoli contenuti nel presente *Regolamento* e nella relativa *Istruzione*.

§ 4. Ogni Confraternita deve svolgere le proprie attività in armonia e comunione con gli orientamenti pastorali della Diocesi e della Parrocchia; sarà pertanto rappresentata nel *Consiglio Pastorale Parrocchiale* della Parrocchia nel cui territorio essa ha sede¹², sviluppando uno stile di "sinodalità permanente".

La partecipazione alla Confraternita sia vissuta dai confratelli con autentico spirito di servizio reso in modo gratuito, generoso e appassionato, ponendo sopra ogni cosa la carità, "che è vincolo di perfezione" (Col 3, 14). Ogni membro è chiamato a costruire, all'interno della Confraternita, un clima all'insegna della "gioia del Vangelo che riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù"¹³.

Art. 3

Ogni Confraternita ha il proprio abito confraternale e le proprie insegne. Lo Statuto proprio ne specifica le caratteristiche. Il Rito di Vestizione e l'abito confraternale, e ogni loro modifica,

¹¹ "La santificazione è un cammino comunitario, da fare a due a due" (*Gaudete et Exsultate*, 141).

¹² Cf. *Statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale*.

¹³ *Evangelii gaudium*, 1.

devono essere approvati dall'*Ufficio diocesano per le Confraternite*.

Art. 4

Nel caso in cui la Confraternita abbia sede, anche temporaneamente, in una chiesa parrocchiale o viceversa, i rapporti tra Parrocchia e Confraternita sono regolati da apposita convenzione scritta, approvata dal Vescovo, da rinnovarsi periodicamente con cadenza stabilita dalla convenzione medesima.

CAPITOLO II - AMMISSIONE E DIMISSIONE

Titolo I - L'ammissione nella Confraternita

Art. 5

§ 1. Possono chiedere di far parte della Confraternita i battezzati di ambo i sessi che:

- a) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età;
- b) siano cattolici, abbiano già ricevuto il Sacramento dell'Eucaristia e, per chi ricopre un incarico o mansione all'interno della Confraternita, anche il Sacramento della Confermazione;
- c) non abbiano superato i 75 anni di età e, comunque, non versino in fin di vita;
- d) abbiano dato testimonianza di vita cristiana e partecipino regolarmente alla vita ecclesiale;
- e) godano di buona stima morale e civile nel territorio;
- f) siano disposti a compiere il cammino comunitario di fede proposto dalla Confraternita;
- g) non siano stati dimessi o sospesi da altra Confraternita;
- h) accettino il presente *Regolamento* e l'annessa *Istruzione*, senza alcuna eccezione, oltre che lo Statuto proprio della Confraternita.

§ 2. Possono inoltre farne parte anche quanti vivono situazioni coniugali dette “irregolari”¹⁴ se “*fanno un cammino di fede e sono integrati nella comunità ecclesiale*”¹⁵ e dopo un congruo tempo di discernimento.

§ 3. Per ogni domanda di ammissione alla Confraternita si richiede agli Assistenti spirituali delle rispettive Confraternite il compito di esercitare il relativo discernimento¹⁶.

Art. 6

Non possono essere accettati coloro che:

- a) facciano già parte di un'altra Confraternita;
- b) siano impegnati in associazioni o partiti politici ispirati a ideologie incompatibili con la dottrina cattolica;
- c) abbiano pubblicamente abbandonato la fede cattolica o siano incorsi nella censura della scomunica a norma del can. 316 § 1 del C.J.C.;
- d) non mostrino di voler intraprendere un autentico cammino di fede e di comunione.

Art. 7

I minori tra i 10 e i 17 anni, con il consenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci, possono aderire come Aspiranti, purché abbiano ricevuto i Sacramenti del Battesimo e dell'Eucarestia, frequentino la vita parrocchiale e si impegnino a partecipare agli incontri formativi della Confraternita. Fino all'ammissione alla Confraternita non possono indossare alcuna insegna confraternale.

¹⁴ Cf. *Lettera alle Confraternite del Vescovo Pietro Lagnese*, 1 novembre 2016

¹⁵ CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA, *Linee guida per la recezione dell'Amoris Laetitia*, 2017

¹⁶ Cf. *Lettera alle Confraternite del Vescovo Pietro Lagnese*, 1 novembre 2016

Art. 8

Oltre il diciassettesimo anno di età, coloro che chiedono di essere ammessi alla Confraternita sono tenuti a formarsi adeguatamente come Novizi, secondo quanto indicato nell'*Istruzione* del presente *Regolamento*, fino al momento dell'aggregazione.

Art. 9

Non sono ammessi Confratelli onorari.

Titolo II – L'uscita dalla Confraternita

Art. 10

§ 1. Il confratello cessa di appartenere alla Confraternita per le cause previste dal diritto o se incorre in quanto enunciato nell'Art. 6.

§ 2. Il confratello, inoltre, cessa di appartenere alla Confraternita per il passaggio ad altra Confraternita, per la dimissione volontaria o la dimissione disciplinare.

Il passaggio ad altra Confraternita

Art. 11

I confratelli, purché non siano incorsi in alcun caso previsto negli Articoli 6 e 14 del presente *Regolamento*, possono chiedere di passare ad un'altra Confraternita della Diocesi.

Art. 12

Nel caso in cui un confratello, incorso in provvedimento disciplinare di dimissione da parte dell'autorità ecclesiastica, ottenesse fraudolentemente l'iscrizione in un'altra Confraternita, tale aggregazione resterebbe *ipso jure* senza effetto.

La dimissione volontaria

Art. 13

In qualsiasi momento i Confratelli possono chiedere di lasciare la Confraternita.

La sospensione e la dimissione disciplinare

Art. 14

§ 1. Non possono essere membri della Confraternita coloro che:

a) non rispettino l'autorità ecclesiastica, nella persona del Vescovo, dell'Assistente spirituale e di altri ecclesiastici;

b) siano causa di discordia, divisione, lite, ecc. all'interno della Confraternita;

c) si rendano manchevoli, nei confronti della Confraternita, a vantaggio proprio o dei parenti.

§ 2. La dimissione disciplinare è riservata al Priore, con il consenso del Consiglio, e dell'Assistente spirituale.

Art. 15

§ 1. Coloro che, dopo la legittima accettazione nella Confraternita, vengano a trovarsi in una delle condizioni previste dagli Articoli 6 e 14 § 1, sono sospesi a tempo indeterminato, affinché possano porre rimedio.

§ 2. I Confratelli incorsi in una delle situazioni previste all'Art. 6, lettera c, che non intendessero porre rimedio, sono vivamente esortati a presentare la propria dimissione al Priore e all'Assistente Spirituale.

Art. 16

Il confratello sospeso a tempo indeterminato si intende sospeso da ogni diritto spirituale e materiale e dalla partecipazione attiva e passiva alla vita della Confraternita, salvo quanto indicato al n. 17 § 1 dell'*Istruzione*.

Art. 17

Se il Confratello persevera nel suo comportamento non consono allo spirito della Confraternita e non presenta la propria dimissione volontaria, il Consiglio delibera la dimissione disciplinare.

Art. 18

I Confratelli usciti o dimessi dalla Confraternita perdono definitivamente ogni diritto acquisito, spirituale e materiale.

Art. 19

A norma dei cann. 57, 221, 1734 del CJC, il Confratello dimesso ha diritto di ricorso all'Autorità ecclesiastica competente.

CAPITOLO III - DOVERI E DIRITTI DEI CONFRATELLI

Titolo I: Doveri e Diritti

Art. 20

Per la realizzazione dei fini della Confraternita, ogni confratello è tenuto a:

a) frequentare gli incontri di catechesi promossi dall'Assistente spirituale e dal Consiglio; la vita cristiana e l'impegno apostolico sono alimentati dalla lettura della Sacra Scrittura, dalla celebrazione della Liturgia delle Ore e dalla recita del Rosario¹⁷;

b) testimoniare una vita cristiana, con la partecipazione assidua alla S. Messa domenicale e dei giorni festivi e, qualora non ne fosse impedito, con la frequenza ai Sacramenti della Riconciliazione e dell'Eucaristia;

¹⁷ *“Attingete sempre a Cristo, sorgente inesauribile, rafforzate la vostra fede, curando la formazione spirituale, la preghiera personale e comunitaria, la liturgia”* FRANCESCO, *Omelia del 5 maggio 2013.*

c) visitare e soccorrere spiritualmente e materialmente, in caso di necessità, i confratelli ammalati, anziani o soli: «Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me» (Mt 25, 40);

d) collaborare alle iniziative di apostolato e di promozione umana, secondo le indicazioni dell'Assistente spirituale e del Consiglio;

e) partecipare, collaborare e vivere la comunità parrocchiale come un'unica grande famiglia;

f) partecipare alle processioni di "obbligo", nei modi previsti dal proprio Statuto;

g) versare la quota annuale di iscrizione.

Art. 21

Ogni confratello dal momento dell'aggregazione è tenuto ad avere:

a) l'abito confraternale approvato, il cui uso è richiesto ogni qualvolta è prevista la partecipazione della Confraternita, secondo le disposizioni del proprio Statuto;

b) la copia del presente *Regolamento* con la relativa *Istruzione* e la copia del proprio Statuto;

c) il libretto personale rilasciato dalla Confraternita.

Art. 22

§ 1. Il confratello, all'atto dell'ammissione definitiva, è tenuto, infine, a:

a) versare un contributo straordinario in denaro secondo i criteri stabiliti dal proprio Statuto;

b) versare un contributo annuale uguale per tutti, stabilito all'inizio del quinquennio amministrativo dall'Assemblea su proposta del Consiglio.

§ 2. È facoltà di ognuno versare delle libere elargizioni o donazioni.

Art. 23

Le Confraternite che dispongono di un Cimitero abbiano un proprio Statuto, non in contrasto con la normativa civile, approvato dall'Ordinario del luogo.

Titolo II: La Vita Comunitaria

Art. 24

Per conseguire le sue finalità, la Confraternita privilegia la forma comunitaria sullo stile degli Atti degli Apostoli¹⁸ e si presenta anzitutto alla Chiesa locale, di cui è parte attiva, e quindi al mondo, come comunità viva impegnata nella testimonianza cristiana.

Art. 25

Nella Confraternita, l'Eucarestia costituisce il culmine e la fonte di tutta la vita comunitaria. Per questo ogni Confraternita deve porla al centro della sua vita e al primo posto di ogni sua attività, al fine di crescere nella comunione tra i suoi membri.

Art. 26

La dimensione fraterna investe tutta la vita dei membri e in maniera particolarmente intensa nei momenti più significativi della vita di ciascuno, quali le circostanze liete e tristi, la cattiva salute, la morte.

Art. 27

I Confratelli si impegnano a rivestirsi delle migliori virtù umane e cristiane, affinché i loro rapporti siano edificanti e arricchenti,

¹⁸ *"La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune"* (At 4, 32).

improntati a vivere la verità nella carità.

Art. 28

Le Riunioni di Catechesi e formazione spirituale, espressione qualificante della vita comunitaria della Confraternita, si tengono in sede per tutti gli iscritti. In esse l'ascolto della Parola di Dio e la preghiera comune diventano, per i suoi membri, scuola di formazione cristiana e di verifica della propria vita in rapporto al progetto di amore che Dio ha per ciascuno.

Art. 29

Nelle riunioni, oltre alla catechesi, si dibattono i problemi insorgenti, si studiano iniziative, si raccolgono proposte, e gli organi direttivi si confrontano con la base, stimolando un'ampia corresponsabilità nella conduzione della Confraternita.

Art. 30

L'Assemblea celebra l'unità di tutti i membri, stimolando l'apporto di ciascuno per favorire l'esperienza diretta della vita comunitaria della Confraternita¹⁹.

Art. 31

La Confraternita non si estranea dalla vita della Comunità ecclesiale locale e considera una propria espressione di vita confraternale il prendere parte alle diverse iniziative di annuncio del Vangelo, liturgiche, caritative e culturali promosse dalle Parrocchie e dalla Diocesi.

¹⁹ *“Contro la tendenza all'individualismo consumista che finisce per isolarci nella ricerca del benessere appartato dagli altri, il nostro cammino di santificazione non può cessare di identificarci con quel desiderio di Gesù: che «tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te» (Gv 17,21)” (Gaudete et Exsultate, 146).*

Art. 32

§ 1. La comunione che lega tra loro tutti i membri della Confraternita esige che si viva una forte fraternità che deve tradursi in una prossimità proprio nei momenti più dolorosi della vita di ciascun membro. Per cui è espressione di vita comunitaria l'impegno che la Confraternita assume nel vivere le opere di misericordia e in particolare nel visitare i Confratelli colpiti da grave infermità, e curare e conservare con loro i contatti e la fraterna sollecitudine di sempre.

§ 2. La medesima motivazione giustifica la partecipazione della Confraternita ai funerali dei Confratelli defunti e soprattutto con la vicinanza nella preghiera.

§ 3. È vietata la partecipazione della Confraternita alle esequie di membri non iscritti alla Confraternita, salvo che si tratti dell'Assistente spirituale o del Parroco o, comunque, di un Sacerdote che ha prestato il suo ministero a favore della Confraternita.

Titolo III: Il Confratello

Art. 33

La Confraternita riconosce la priorità della persona sulle istituzioni, perciò si fa attenta a tutto ciò che è necessario per la promozione umana e cristiana dei suoi membri.

Ciascun confratello, da parte sua, deve sentirsi vivamente impegnato a corrispondere agli stimoli che gli vengono dalla Confraternita, onde perseguire la maturità dell'uomo nuovo, convinto, come deve essere, che per lui realizzarsi umanamente significa costruirsi a misura di Cristo e conformarsi a Lui: «*Se uno è in Cristo, è una creatura nuova*» (2 Cor 5, 17).

Art. 34

Il confratello avrà come regola di vita il Vangelo stesso di Gesù Cristo, che ha detto: «*Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi*

se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua" (Lc 9,23). Conformerà la sua vita alla spiritualità della Croce, che esige il donarsi quotidiano con Cristo, per amore di Dio e dei fratelli.

Art. 35

Coltiverà una profonda venerazione e amore verso la Santissima Eucaristia: celebrata, adorata e vissuta. Ad Essa, come a tutti i Sacramenti, si accosterà con assiduità, nella consapevolezza che una vita cristiana non può dirsi autentica se non si nutre delle fonti stesse della Grazia, affinché cresca nella lode e nel ringraziamento a Dio per i benefici che Egli, Padre di ogni bontà, elargisce ai suoi figli.

Art. 36

In Maria troverà un modello di vita cristiana. Imparerà da Lei ad ascoltare con assiduità la Parola di Dio, che si manifesta non solo attraverso la Sacra Scrittura, ma anche mediante gli avvenimenti, le persone e nel segreto del cuore di ciascuno. A Dio saprà rispondere con il "sì" generoso dell'obbedienza di fede. Come Maria si farà servo di tutti, animato da ardente carità: *"Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga per me secondo la tua parola..." (Lc 1, 38).* Si farà apostolo della Confraternita e, ovunque vi sia bisogno, del Vangelo di Cristo. Negli ambienti in cui vive e opera sarà ancora testimone e animatore della *"Bella Notizia del Vangelo"*, dal quale siamo chiamati a usufruire dei beni terreni con giustizia e carità al fine di conseguire i beni eterni del cielo.

Art. 37

Nella Confraternita si sentirà corresponsabile in tutto per la comune edificazione. Sarà sempre pronto ad offrire la propria collaborazione senza nulla recriminare o pretendere, conscio soltanto che la vita comunitaria dipende molto dal suo positivo

contributo: *meglio il poco dei molti, che il molto dei pochi*. Ogni Confratello sia espressione di appartenenza viva alla Confraternita. Tale appartenenza sia però vissuta con spirito di umiltà e nella consapevolezza che *siamo tutti poveri e peccatori*. Ciò che si chiede è che ognuno sia sempre mosso da un sincero desiderio di conversione e dalla volontà di progredire costantemente, con la forza dello Spirito, nel cammino della santità²⁰.

Art. 38

Dalla sua appartenenza alla Confraternita trarrà motivo in più per comportarsi onestamente nel lavoro ed osservare con fedeltà esemplare tutti i doveri sociali e civili, nella coscienza che, dove manca la giustizia e la pace, anche l'annuncio del Vangelo di Cristo incontra gravi e a volte insormontabili difficoltà. Dalle Beatitudini Evangeliche trarrà lo stile del suo vivere sociale: *“Esse sono come la carta d'identità del cristiano. Così, se qualcuno di noi si pone la domanda: “Come si fa per arrivare ad essere un buon cristiano?”, la risposta è semplice: è necessario fare, ognuno a suo modo, quello che dice Gesù nel discorso delle Beatitudini”*²¹.

Art. 39

Avrà una singolare predilezione per i poveri, gli ultimi, gli indifesi e a usare, anche verso coloro che non vivono in maniera evangelica, tutta la carità cristiana, non mancando di essere con la propria presenza un richiamo e uno stimolo alla conversione e al miglioramento.

²⁰ Cf. Lettera alle Confraternite del Vescovo Pietro Lagnese, 1 novembre 2016.

²¹ Gaudete et Exsultate, 63.

Art. 40

Amerà la vita e tutti i suoi valori con la passione che gli viene dalla consapevolezza che essa è dono inestimabile del Padre che la crea, del Figlio che la redime e dello Spirito che la santifica.

CAPITOLO IV - GLI ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Art. 41

Sono organi della Confraternita: l'Assemblea, il Consiglio e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Titolo I - L'Assemblea

Art. 42

§ 1. L'Assemblea è costituita da tutti i Confratelli aggregati alla Confraternita.

§ 2. Essa ha i poteri relativi alla vita della Confraternita a norma dei cann. 119 e 315 del CJC.

Art. 43

§ 1. L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno.

§ 2. L'Assemblea:

- a) elegge i Consiglieri, i quali costituiranno il Consiglio;
- b) elegge tre Revisori dei conti, i quali costituiranno il Collegio dei Revisori dei conti;
- c) conferma o rigetta la proposta di nomina del Segretario e del Cassiere, formulata dal Consiglio;
- d) approva il proprio Statuto ed eventuali sue successive modifiche su proposta del Consiglio;
- e) stabilisce i benefici spirituali e materiali di sua competenza a favore dei confratelli, da indicare nel proprio Statuto;
- f) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- g) delibera per l'acquisto o l'alienazione dei beni mobili;

h) delibera circa la costruzione, ampliamento o straordinaria manutenzione degli immobili di proprietà;

i) autorizza il Priore per gli atti di straordinaria amministrazione.

§ 3. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Titolo II - Il Consiglio

Art. 44

I membri del Consiglio abbiano attitudine all'ascolto, al servizio, al dialogo costruttivo e alla comunione d'intenti; s'impegnino a costruire relazioni che favoriscano un clima di amicizia e condivisione evangelica fra loro.

§ 1. Il Consiglio, che opera anche nella qualità di Consiglio per gli affari economici della Confraternita, a norma del can. 1280 del CJC, è composto da:

a) il Priore, eletto dal Consiglio neo-eletto e scelto tra i suoi membri;

b) l'Assistente spirituale, in qualità di rappresentante del Vescovo, pur non avendo diritto di voto, ha il compito di istruire e incoraggiare il Consiglio in vista delle sue decisioni, le sue indicazioni siano sempre messe a verbale;

c) i Consiglieri, tra i quali il più suffragato assume l'incarico di Vice-priore;

d) il Segretario, nominato dal Consiglio e scelto al di fuori di esso;

e) il Cassiere, nominato dal Consiglio e scelto al di fuori di esso.

§ 2. La nomina del Segretario e del Cassiere è proposta all'Assemblea e sottoposta alla sua approvazione espressa.

§ 3. Le cariche, all'interno del Consiglio, non sono cumulabili.

§ 4. Il Segretario e il Cassiere non hanno diritto di voto.

§ 5. Per le Confraternite che hanno sino a 100 iscritti alla data dell'Assemblea elettorale, i consiglieri da eleggersi sono cinque.

§ 6. Per le Confraternite che hanno più di 100 iscritti alla data dell'Assemblea elettorale, i consiglieri da eleggersi sono sette.

Art. 45

§ 1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Priore ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno, o quando sia fatta domanda scritta dalla metà più uno dei Consiglieri, o dall'Assistente spirituale.

§ 2. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di metà più uno dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 46

È principale preoccupazione del Consiglio promuovere quanto contemplato nell'Art. 2 del presente *Regolamento*.

Art. 47

Il Consiglio, inoltre:

a) nomina il Responsabile dei Novizi, in accordo con l'Assistente spirituale;

b) esprime il consenso sugli atti di ordinaria amministrazione da compiersi da parte del Priore;

c) incarica il Priore a chiedere all'Assemblea l'autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione;

d) fissa il limite della somma liquida di cui può disporre il Cassiere;

e) fissa la quota di adesione per i nuovi iscritti e delibera circa l'annualità da versare;

f) stabilisce la quota per eventuali penalità in caso di morosità.

Art. 48

Il Consiglio non introduca né contesti una lite davanti al Tribunale civile in nome e per conto della Confraternita, senza l'autorizzazione dell'Assemblea e senza aver ottenuto la licenza scritta dell'Ordinario, a norma del can. 1288 del CJC.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 49

§ 1. I Revisori dei conti hanno il compito di verificare i bilanci e di esprimere pareri di regolarità contabile.

§ 2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è presieduto dal più suffragato dei tre degli eletti dall'Assemblea elettorale prevista specificamente per tale organismo (cfr. nn. 52-53 dell'*Istruzione*).

§ 3. Il Collegio dei Revisori dei Conti non abbisogna di conferma da parte dell'Ordinario, ma inizia il suo mandato nella stessa data delle elezioni, dopo l'accettazione da parte dei singoli eletti.

CAPITOLO V – I CONSIGLIERI, I COLLABORATORI E I LORO COMPITI

Art. 50

Coloro che ricoprono incarichi amministrativi all'interno della Confraternita prendono il nome di Consiglieri.

Titolo I - Il Priore e i Consiglieri

Art. 51

Il Priore, chiamato in alcuni casi anche Presidente, è il moderatore della Confraternita, a norma del can. 317 § 1 del CJC. Deve essere persona di sana moralità, accogliente, di retta dottrina, caritatevole, capace di "*costruire comunione*" all'interno della Confraternita, con il Vescovo e la Chiesa Diocesana, l'Assistente spirituale, il Parroco e la parrocchia, pacificatore,

assiduo e fedele nella partecipazione alla Santa Eucaristia e alla vita di preghiera.

§ 2. Egli, avendo almeno conseguito il titolo di licenza media inferiore:

- a) ha la rappresentanza legale della Confraternita;
- b) convoca il Consiglio e l'Assemblea e ne presiede le riunioni ordinarie e straordinarie, fissandone l'ordine del giorno;
- c) coordina l'attività della Confraternita;
- d) richiama con carità cristiana i Confratelli mancanti, propone al Consiglio le misure previste dal presente *Regolamento* e relativa *Istruzione* per i Confratelli colpevoli, dandone comunicazione agli interessati;
- e) mantiene i rapporti con l'Ordinario e la Curia Diocesana;
- f) trasmette in Curia, all'Ufficio diocesano per le Confraternite, i verbali delle Assemblee per l'approvazione.

Art. 52

Inoltre, il Priore:

- a) accoglie le domande di iscrizione e firma l'accettazione dei Confratelli, dandone comunicazione agli interessati;
- b) presenta all'approvazione dell'Assemblea i bilanci consuntivo e preventivo, già approvati dal Consiglio, entro il mese di marzo di ogni anno;
- c) a norma del can. 319 del CJC, presenta in Curia, all'Ufficio diocesano per le Confraternite, fedele rendiconto della distribuzione delle offerte e delle elemosine raccolte, insieme al verbale di approvazione dell'Assemblea, entro il mese di marzo;
- d) firma ogni mandato di pagamento e di riscossione, insieme al Cassiere;

e) è responsabile della custodia e conservazione dei beni mobili e immobili;

f) procede alla stipula dei contratti, nell'ambito dell'amministrazione ordinaria, ottenuto il consenso del Consiglio e uditi i pareri del Cassiere e del Segretario;

g) richiede per iscritto la licenza all'Ordinario per gli atti di straordinaria amministrazione²².

Art. 53

Il Vice-priore è il primo collaboratore del Priore e lo sostituisce in caso di assenza temporanea o prolungata, rispondendo del suo operato al Consiglio e all'Assemblea.

Art. 54

I Consiglieri collaborano col Priore nella buona conduzione spirituale e materiale della Confraternita, nello spirito della collegialità e della ricerca del bene spirituale e morale dei Confratelli.

Titolo II – L'Assistente Spirituale

Art. 55

§1. L'Assistente Spirituale è nominato direttamente dal Vescovo a norma del can. 317 § 1 del CJC. Generalmente è il Parroco della comunità nel cui territorio è presente la Confraternita.

§2. Spetta al Vescovo diocesano stabilire che, in casi particolari, l'Assistente spirituale sia un sacerdote diverso dal Parroco.

Art. 56

§ 1. Nella Confraternita, l'Assistente spirituale rappresenta l'Autorità Ecclesiastica ed è il segno della riconosciuta

²² Cf. *Decreto vescovile per gli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano*, Prot. 179/2018.

ecclesialità della stessa. Egli, nel suo ufficio, dipende solo dal Vescovo.

§ 2. Egli perciò ha il diritto-dovere di:

- a) dirigere spiritualmente la Confraternita;
- b) essere a conoscenza degli argomenti da trattare nel Consiglio e nell'Assemblea e non ha voto deliberativo così come precisato nell'Art. 27 §1;
- c) sottoscrivere i verbali delle adunanze dell'uno e dell'altra;
- d) esprimere il suo parere per l'accoglienza dei nuovi Confratelli e per l'aggregazione;
- e) esercitare il suo compito di discernimento per le nuove iscrizioni, di eventuali eletti a ruoli di governo nella Confraternita e dei casi detti "irregolari" secondo la Lettera del Vescovo Pietro²³;
- f) porre il visto sulle deliberazioni legittimamente adottate, sulle relazioni del bilancio consuntivo e preventivo, e sul libretto personale di ogni Confratello.

Art. 57

L'Assistente Spirituale, nella sua funzione, è tenuto a:

- a) promuovere ed eventualmente seguire personalmente la formazione dei Confratelli con programma organico, in armonia con gli orientamenti pastorali della diocesi e della comunità parrocchiale;
- b) curare gli incontri formativi dei Novizi e degli Aspiranti;

²³ "Naturalmente, per evitare confusione ed equivoci, sarà necessario valutare ogni singolo caso. Affido, perciò, ai cappellani delle rispettive confraternite il compito di esercitare il relativo discernimento e chiedo loro di assumere l'onere di ratificare la richiesta di nuove iscrizioni o di eventuali eletti a ruoli di governo in seno alla confraternita. Considero pure doveroso che la ratifica sia esercitata non soltanto per le situazioni cosiddette "irregolari" ma anche per tutti gli altri casi" (*Lettera alle Confraternite del Vescovo Pietro Lagnese, 1 novembre 2016*).

c) educare alla preghiera personale e comunitaria e promuovere la formazione liturgica;

d) vigilare affinché la liturgia, la pietà popolare e la preghiera siano conformi alle norme liturgiche vigenti e all'*ars celebrandi* della Chiesa;

e) stabilire le celebrazioni, i giorni e l'orario, tenuto conto delle esigenze pastorali e sentito il Consiglio;

f) indirizzare i Confratelli alla testimonianza della carità in forme adeguate ai tempi e ai luoghi;

g) vigilare perché sia assicurata da parte loro un'effettiva partecipazione alla vita della Chiesa e della confraternita, prerogativa fondamentale e necessaria per appartenere alla stessa²⁴;

h) vigilare sull'esecuzione dei pii legati e degli atti di culto per i defunti.

Art. 58

§ 1. L'Assistente Spirituale è responsabile, insieme al Priore, dei festeggiamenti religiosi promossi dalla Confraternita in onore del Santo Titolare o per altre ricorrenze, affinché si svolgano in conformità alle vigenti disposizioni del Vescovo e della Conferenza Episcopale Campana.

§ 2. Nel caso in cui i programmi non siano rispettosi delle norme, egli prenderà posizione e informerà l'Ordinario, attraverso gli uffici competenti.

Art. 59

§ 1. Se la sede della Confraternita è in una chiesa non parrocchiale, l'Assistente Spirituale non vi potrà svolgere le funzioni proprie del Parroco, specificate a norma del can. 530 del CJC, fatte salve eventuali facoltà concesse espressamente dal

²⁴ Cfr. *Ibid.*

Vescovo per motivi pastorali reali e concreti. L'orario delle celebrazioni in ogni caso non dovrà coincidere con gli orari della Parrocchia.

§ 2. Se la sede della Confraternita è in una Chiesa parrocchiale, ci si atterrà a quanto stabilito, a tal riguardo, nella convenzione stipulata tra la Parrocchia e la Confraternita, come previsto dall'art. 4 del presente *Regolamento*.

§ 3. Per le esequie degli iscritti alla Confraternita ci si attenga a quanto stabilito dal can. 1177 del C.J.C.

Titolo III - Il Segretario

Art. 60

Il Segretario deve essere persona, oltre che onesta e di sicura vita cristiana, competente nelle sue mansioni.

Art. 61

Il Segretario è il custode della documentazione confraternale; avrà cura di redigere e custodire soprattutto i seguenti registri:

1. registro dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio;
2. registro dei Confratelli;
3. protocollo per la corrispondenza;
4. archivio storico della Confraternita;
5. registro dell'inventario dei beni e dei doni votivi;
6. registro dell'eventuale tomba sociale.

Art. 62

Il Segretario controfirma tutti gli atti dell'Assemblea e del Consiglio. La sua firma fa fede circa l'autenticità degli atti, e per eventuali inadempienze risponde in proprio all'Autorità Ecclesiastica e Civile, oltre che al Consiglio.

Art. 63

Il Segretario è il custode diligente dell'archivio:

a) non può permettere ad alcuno la consultazione dei documenti senza l'autorizzazione del Consiglio;

b) non consentirà ad alcuno di portare fuori della sede confraternale qualunque documento senza il consenso dell'Ordinario.

Art. 64

Il Segretario, d'intesa col Priore e col Cassiere, verificherà periodicamente la contabilità generale e la situazione di cassa.

Titolo IV - Il Cassiere

Art. 65

Il Cassiere è persona, oltre che onesta e di sicura vita cristiana, possibilmente competente in amministrazione; collabora col Consiglio e partecipa alle riunioni di esso.

Il Priore e il Cassiere non devono avere stretti vincoli di parentela, in linea retta fino al III grado e in linea collaterale fino al IV grado.

Art. 66

Il Cassiere è l'amministratore della Confraternita e redige soprattutto i seguenti registri:

1. il libro di cassa;
2. il registro amministrativo;
3. il registro dei Legati;

Art. 67

§ 1. Il Cassiere avrà cura particolare per la soddisfazione dei Legati, degli oneri di culto e dovrà annotare su apposito registro gli oneri annuali o avventizi, particolarmente delle Messe, indicando la data della celebrazione e il nome del celebrante.

§ 2. È compito del Cassiere, infine, versare annualmente all'Ufficio Amministrativo diocesano gli eventuali contributi

stabiliti dal Vescovo diocesano a norma del can. 1263 del CJC, come anche adempiere a tutte le incombenze economiche nel caso in cui la Confraternita organizzi feste religiose in onore del Santo Titolare o per altre circostanze.

Titolo V - Gli altri collaboratori

Art. 68

Il Responsabile dei Novizi è nominato dal Consiglio, su indicazione dell'Assistente Spirituale.

Art. 69

Il Responsabile dei Novizi, d'intesa con l'Assistente Spirituale:

a) educa e incoraggia i Novizi alla preghiera personale e comunitaria e ad una vita spirituale intensa, mediante la frequente partecipazione ai Sacramenti dell'Eucaristia e della Riconciliazione, specialmente nei giorni festivi e nelle ricorrenze anniversarie;

b) alimenta nei Novizi la devozione verso i Santi Titolari;

c) esorta a frequentare gli incontri formativi per tutto il periodo del Noviziato e, dopo, la programmazione diocesana, parrocchiale e dei Confratelli;

d) illustra e spiega ai Novizi con ogni accuratezza gli articoli del presente *Regolamento* e relativa *Istruzione*, e del proprio Statuto;

e) partecipa a tutti gli incontri formativi, per poter dialogare personalmente con i Novizi.

Art. 70

Il Responsabile dei Novizi si occupa anche della formazione degli Aspiranti.

Art. 71

Al termine del periodo di formazione dei Novizi, il Responsabile partecipa al Consiglio, esprimendo, secondo coscienza, il nulla osta o il veto per l'aggregazione. Parimenti esprimerà il suo giudizio perché gli Aspiranti, quando sono nelle condizioni previste, possano accedere al Noviziato.

Art. 72

§ 1. Il Responsabile dei Novizi, dopo i membri del Consiglio, ha la precedenza su tutti gli altri Confratelli nelle riunioni e nelle manifestazioni pubbliche della Confraternita. Collabora con gli Animatori liturgici nelle celebrazioni liturgiche per l'ordine e la disciplina nelle processioni.

§ 2. Egli decade alla scadenza del Consiglio.

Art. 73

Gli Animatori liturgici sono due Confratelli effettivi nominati dal Consiglio, ascoltato il parere dell'Assistente Spirituale, che devono emergere per assiduità alle celebrazioni sacre e per l'impegno decoroso per esse; collaborano con l'Assistente Spirituale per l'ordine e la disciplina nelle celebrazioni e nelle processioni.

§ 1. L'Animatore liturgico cura la preparazione delle sacre liturgie e dispone i turni di servizio. Ha il compito di conservare e tutelare gli arredi e paramenti sacri. Vigila sulla pulizia e il decoro della Chiesa. Può non essere un membro del Consiglio.

§ 2. L'Animatore della carità sensibilizza i Confratelli alle iniziative di solidarietà umana e cristiana e ne anima la loro attuazione. Può non essere un membro del Consiglio.

§ 3. L'Addetto al cimitero, per le Confraternite che hanno terreni d'inumazione, attua le iniziative del Consiglio disposte per l'inumazione dei Confratelli e la conservazione dei loro resti mortali; vigila sulla pulizia ed il decoro della cappella

cimiteriale e del terreno di inumazione. Può non essere un membro del Consiglio.

CAPITOLO VI - ELEZIONI

Art. 74

§ 1. Tutti i membri della Confraternita hanno voce attiva e passiva; possono cioè eleggere ed essere eletti, se non sono impediti dal diritto.

§ 2. Il Priore accerta, unitamente al Consiglio, il diritto dei Confratelli a partecipare alle elezioni con voce attiva e passiva, in base all'elenco fornito dal Segretario.

§ 3. Sono elettori tutti i Confratelli che:

- a) sono legittimati a restare nella Confraternita;
- b) sono in regola con gli adempimenti amministrativi;
- c) non sono incorsi in provvedimenti disciplinari ancora in atto.

§ 4. Gli eleggibili, oltre ad avere i requisiti di cui all'Art. 5 del presente *Regolamento*, devono essere stati aggregati alla Confraternita da almeno tre anni.

§ 5. Non possono essere eletti:

- a) i Confratelli che sono stati membri eletti del Consiglio per due mandati consecutivi;
- b) quanti sono incorsi in misure disciplinari previste dal *Regolamento* o adottate dal Vescovo, che siano ancora in atto;
- c) quanti sono stati ammessi come Confratelli essendo nelle condizioni previste all'Art 5 § 2;
- d) coloro che occupano compiti direttivi nei Partiti Politici, stante il can. 317 § 4 del CJC;
- e) tutti coloro che hanno parenti e affini di primo e secondo grado che già intrattengono relazioni di interesse economico con l'Ente;
- f) qualora siano già presenti due consanguinei.

Art. 75

Salvo necessità sopraggiunte, le Assemblee elettorali si celebrino nel quarto trimestre dell'ultimo anno del mandato amministrativo, seguendo le procedure elettorali precisate dall'*Istruzione* del presente *Regolamento*.

Art. 76

§ 1. Le Assemblee elettorali sono guidate da un Presidente Delegato, nominato dall'Ordinario, il quale dirige le operazioni di voto, risolvendo ogni controversia sorta al momento, se non si tratta di materia già disciplinata dalla legge.

§ 2. L'assemblea elettorale, espressione della comunione di tutti i membri della Confraternita, dovrà essere vissuta in un contesto di preghiera. Per questo sarà preceduta possibilmente dalla Celebrazione Eucaristica Domenicale. L'Assemblea elettorale avrà inizio con l'invocazione dello Spirito Santo, la Proclamazione della Parola di Dio, una breve catechesi del Presidente Delegato, una breve relazione del Consiglio uscente sul cammino fatto, che delinea e traccia le nuove prospettive pastorali e le linee guida per il prossimo quinquennio. Si potrà poi passare alle operazioni di voto e di scrutinio.

L'Assemblea elettorale si concluderà con il canto del Magnificat o Antifona Mariana.

Art. 77

Fra gli elettori presenti, il Presidente Delegato nomina due scrutatori che nelle operazioni di voto saranno assistiti dal Segretario uscente.

Art. 78

Il voto deve essere: segreto, libero, certo, determinato e senza condizioni. A tal proposito si eviti ogni forma di propaganda elettorale.

Art. 79

Non è ammesso il voto per delega né per corrispondenza, a norma del can. 167 del CJC. Gli analfabeti o quanti sono diversamente abili potranno farsi aiutare ciascuno da un Confratello elettore presente da essi liberamente prescelto.

Art. 80

§ 1. Si considera eletto membro del Consiglio ogni Confratello che consegue la maggioranza relativa dei voti espressi e validi.

§ 2. A parità di voti, risulta eletto chi possiede la maggiore anzianità di aggregazione e in caso di ulteriore parità, viene eletto il più anziano di età.

§ 3. Il Priore viene eletto tra i membri del nuovo Consiglio con l'approvazione dell'Ordinario.

Art. 81

Il Presidente Delegato è tenuto a consegnare al Vescovo l'intero elenco degli eletti con la notazione di tutte le preferenze espresse perché il Vescovo possa confermare gli eletti, a norma del can. 317 § 1 del CJC.

Art. 82

§ 1. Tutte le cariche durano cinque anni e sono esercitate a titolo volontario e gratuito.

§ 2. Ciascun membro eletto del Consiglio e del Collegio dei Revisori può essere nuovamente eletto per un secondo mandato.

§ 3. Non è possibile ricoprire cariche elettive per più di due mandati consecutivi e completi.

§ 4. L'amministratore eletto per due quinquenni consecutivi potrà essere nuovamente eletto anche per il terzo quinquennio,

allorquando un quinquennio di amministratore non è potuto iniziare per dimissioni o per altra causa – rispettivamente – intervenute e verificatesi anche se appena dopo l'avvenuta elezione, ma prima dell'effettivo inizio del mandato amministrativo.

Art. 83

§ 1. Nel caso che un membro del Consiglio venga meno in maniera definitiva, per morte o per dimissione o perché definitivamente impedito, subentra il primo dei non eletti, dopo aver ottenuto la conferma dell'Ufficio diocesano per le Confraternite.

§ 2. Nel caso che tale circostanza si verifichi per uno dei Revisori dei Conti, subentra immediatamente il primo dei non eletti.

CAPITOLO VII - MEZZI ECONOMICI E AMMINISTRAZIONE DEI BENI

Art. 84

§ 1. Il patrimonio della Confraternita è costituito da tutte le entrate così come indicate nel presente articolo. L'amministrazione di tale patrimonio è regolata dai canoni del Libro quinto del CJC.

§ 2. Le entrate della Confraternita sono costituite da:

- a) redditi di beni mobili e immobili regolarmente inventariati;
- b) quota d'iscrizione;
- c) quota annuale dei Confratelli;
- d) liberalità di enti pubblici e privati;
- e) riserva costituita con eccedenze di bilancio;
- f) offerte libere dei confratelli e dei fedeli raccolte nella chiesa confraternale.

Art. 85

L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 86

I bilanci, come i registri dell'amministrazione, sono soggetti all'esame dell'Autorità ecclesiastica a norma del can. 319 del CJC.

Art. 87

L'amministrazione dei beni della Confraternita spetta al Consiglio, salvo il diritto di vigilanza dell'Ordinario e il suo potere di intervenire in caso di negligenza a norma dei cann. 1276 e 1279 del CJC.

Art. 88

Il Consiglio, nell'amministrare i beni:

- a) osserva le disposizioni canoniche enunciate nel Libro V del CJC;
- b) tiene in ordine i libri delle entrate e delle uscite;
- c) redige lo stato patrimoniale e il rendiconto amministrativo al termine di ciascun anno, corredandoli entrambi della relativa documentazione;
- d) redige annualmente i preventivi delle entrate e delle uscite.

Art. 89

Per la validità degli atti di straordinaria amministrazione si richiede obbligatoriamente la licenza scritta dell'Ordinario, oltre che l'autorizzazione dell'Assemblea, giusta l'Art. 26.

Art. 90

Per accettare offerte gravate da modalità di adempimento o da condizione è altresì necessaria la licenza dell'Ordinario, a norma del can. 1267 § 2 del CJC.

Art. 91

Tutte le prestazioni dei Confratelli nei confronti della Confraternita sono gratuite ed è assolutamente vietato distribuire ai Confratelli, anche in modo indiretto o per mezzo di prestanome, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita della Confraternita.

CAPITOLO VIII - CONSULTA DIOCESANA DELLE CONFRATERNITE

Art. 92

La Consulta delle Confraternite è formata da tutti i Priori delle Confraternite presenti in Diocesi, a cui si aggiungono cinque membri che il Vescovo sceglie tra tutti i Confratelli delle Confraternite della Diocesi.

Art. 93

§ 1. Essa ha lo scopo di programmare, armonizzare e far conoscere le iniziative pastorali comuni e favorire la partecipazione delle Confraternite alla vita della Chiesa diocesana, secondo gli orientamenti pastorali della Diocesi e le indicazioni della Consulta delle Aggregazioni Laicali.

§ 2. Un presbitero, nominato dal Vescovo, svolge al suo interno il compito di Assistente Ecclesiastico.

Art. 94

La Consulta elegge al suo interno il Presidente della Consulta delle Confraternite che ha il compito di rappresentare le Confraternite in seno al Consiglio Pastorale Diocesano²⁵ e, congiuntamente al Segretario, alla Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali.

²⁵ Cfr. *Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano*, art. 11.

Art. 95

Il Presidente della Consulta delle Confraternite dura in carica cinque anni e può essere rieletto per un secondo mandato.

Art. 96

I membri decadono dalla Consulta se rimettono l'incarico di Priore, se sono dimessi dalla Confraternita, o sospesi dal Vescovo; in tali circostanze, subentra il primo dei non eletti.

Art. 97

Il Presidente, sentito l'Assistente Ecclesiastico delle Confraternite, convoca e presiede le riunioni della Consulta; in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal membro più anziano di età tra i componenti della Consulta.

Art. 98

Su proposta del Presidente e con l'assenso dell'Assistente Ecclesiastico, la Consulta nomina tra i suoi membri il Segretario.

Art. 99

Le decisioni della Consulta sono adottate a maggioranza semplice, purché partecipi alle riunioni la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 100

La Consulta si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno e in seduta straordinaria quando lo richieda l'Assistente Ecclesiastico, o il Presidente o lo chieda almeno un terzo dei membri della Consulta stessa.

Art. 101

Rientra nei compiti della Consulta:

- a) programmare la formazione delle catechesi annuali in armonia con gli orientamenti diocesani, e la vigilanza sullo svolgimento di essa;
- b) dirimere stragiudizialmente eventuali controversie sorte fra i Consiglieri ed i singoli Confratelli, prima di interporre il ricorso presso l'autorità competente;
- c) curare l'attuazione delle iniziative di interesse comune decise dalla Consulta;
- d) curare i rapporti con la Segreteria di Coordinamento Nazionale della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia, e con quella Regionale, rappresentando le Confraternite della Diocesi all'interno dei due suddetti organismi.

Art. 102

L'Assistente Ecclesiastico della Consulta è *ex officio* l'Incaricato diocesano per le Confraternite e pertanto ne dirige l'ufficio.

Art. 103

L'Assistente Ecclesiastico partecipa a tutte le riunioni della Consulta, senza diritto di voto.

CAPITOLO IX - NORME GENERALI

Disposizioni Generali e Transitorie

Art. 104

Ogni Confraternita per redigere il proprio Statuto adotterà come canovaccio *l'Istruzione* annessa al presente *Regolamento*, che dovrà essere integrata da ciascuna Confraternita, tratteggiando il proprio profilo spirituale e carismatico, definendo la vita confraternale interna, indicando le proprie

insegne, l'abito usato o lo scapolare e i tratti distintivi dello standardo.

Art. 105

§ 1. Il proprio Statuto sarà presentato all'Ordinario diocesano per l'approvazione entro 6 mesi dalla promulgazione del presente *Regolamento*.

§ 2. Il proprio Statuto, integrato secondo il presente *Regolamento* e *Istruzione*, entrerà in vigore dopo l'approvazione dell'Ordinario diocesano. Con la promulgazione si intenderà abrogato qualsiasi Statuto anteriore.

Art. 106

La Confraternita è soggetta alla giurisdizione, alla vigilanza e alla superiore direzione dell'Ordinario diocesano (cann. 305 e 315 del CJC). Spetta all'Ordinario diocesano verificare l'osservanza delle leggi canoniche e civili in una Confraternita, tramite i competenti uffici di Curia o un proprio delegato. L'Ufficio diocesano per le Confraternite ha il compito di coordinare la vita ordinaria delle Confraternite, vigilare perché siano osservati il presente *Regolamento* e la relativa *Istruzione*, nonché lo Statuto di ciascuna Confraternita.

Art. 107

La Confraternita è tenuta a prestare obbedienza alle disposizioni canoniche e pastorali dell'Ordinario diocesano. A tal fine l'Ordinario fisserà incontri periodici per gli Assistenti Spirituali nonché incontri formativi finalizzati alla preparazione spirituale, pastorale e amministrativa dei Priori.

Art. 108

In caso di irregolarità, l'Ordinario può sciogliere il Consiglio e nominare un Commissario che in sua vece diriga temporaneamente la Confraternita (can. 318 §1 CJC).

Art. 109

Il Vescovo può sospendere o espellere un Confratello anche per cause non previste espressamente dal presente *Regolamento* o dal proprio Statuto a norma dei cann. 308 e 316 § 2 del CJC.

Art. 110

§ 1. La Confraternita si estingue se viene legittimamente soppressa per gravi cause dal Vescovo a norma dei cann. 120, 320 e 326 § 1 del CJC e art. 150 dell'*Istruzione in materia amministrativa delle CEI* (2005).

§ 2. In caso di estinzione della Confraternita, il suo patrimonio sarà attribuito ad altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto indicato dal Vescovo a norma del can. 326 § 2 del CJC e art. 150 dell'*Istruzione in materia amministrativa delle CEI* (2005), seguendo la procedura prevista dall'Art. 20 delle norme approvate con Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.

Art. 111

Solo al Vescovo compete l'interpretazione esatta ed autentica del presente *Regolamento*, o la modifica di esso a norma del can. 314 del CJC, eventuali dispense o l'applicazione di deroghe nei singoli casi.

Art. 112

Se nello stesso luogo di culto coesistono più Enti Ecclesiastici, è d'obbligo stabilire le rispettive competenze amministrativo-

pastorali in modo da evitare eventuali e facili conflittualità. Tali competenze vanno indicate e approvate dal Vescovo.

Art. 113

Per quanto non previsto dal presente *Regolamento* e dalla relativa *Istruzione*, valgono le norme del Codice di Diritto Canonico, nonché le leggi italiane in quanto applicabili agli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Art. 114

Il presente Regolamento è obbligatorio e vincolante *ipso iure* per tutte le Confraternite della Diocesi di Ischia. Con la sua promulgazione è da ritenersi abrogata qualsiasi disposizione contraria.

Art. 115

Entro 4 mesi dall'entrata in vigore del presente *Regolamento*, si dispone che ogni Confraternita provveda a censire quanti già sono iscritti alla Confraternita, in conformità ai requisiti richiesti dal presente *Regolamento*. Solo dopo la rideterminazione della base associativa potrà provvedersi alla nuova composizione degli organi di dette Confraternite.

Non è consentito a nessun'altra persona indossare l'abito confraternale se non ai legittimi suoi membri.

**ISTRUZIONE DIOCESANA
PER LE ATTIVITÀ DELLE CONFRATERNITE**

N. 1

§ 1. La presente *Istruzione* attualizza, nei vari capitoli, quanto enunciato nel *Regolamento diocesano*, ed è norma per tutte le Confraternite, Arciconfraternite, Pii Sodalizi, Amministrazioni Laicali e Organizzazioni similari²⁶ della Diocesi di Ischia.

§ 2. Ciascuna Confraternita se non provvede ad un proprio Statuto secondo gli usi e i costumi propri, approvato a maggioranza assoluta da tutti i Confratelli e confermato dall'Ordinario, adotti il *Regolamento* come proprio Statuto.

§ 3. Ogni proprio Statuto non deve essere in contrasto con quanto espresso nel *Regolamento* e nella presente *Istruzione* e, pertanto, ogni norma ad essi contraria resta di per se stessa senza efficacia alcuna.

§ 4. Copia del proprio Statuto approvato resta depositata negli uffici della Curia vescovile.

§ 5. Ogni Confraternita dotata di Statuto è tenuta a rivederlo e adeguarlo in base al *Regolamento* e alla presente *Istruzione*. La mancata revisione del proprio Statuto determinerà la nomina da parte dell'Ordinario di apposito Commissario *ad acta*.

Capitolo I - Costituzione e finalità

N. 2

La Confraternita, per attuare quanto contemplato nell'Art 2 del *Regolamento diocesano*, formi i membri alla pratica e alla testimonianza di vita cristiana con corsi di catechesi e momenti di preghiera comune, programmati dal Consiglio con la guida dell'Assistente Spirituale.

N. 3

La convenzione, anche temporanea, tra la Confraternita e la Parrocchia sede della Confraternita o viceversa, dovrà

²⁶ Di seguito le si indicheranno col termine *Confraternite*.

prevedere, fra l'altro, gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio sacro e dei locali annessi; la fornitura degli arredi, paramenti e suppellettili sacre; l'utilizzo delle offerte votive; la remunerazione di eventuale personale dipendente (sacrista, organista ecc.).

Capitolo II – Ammissione e dimissione

Titolo I - L'ammissione

N. 4

§ 1. Dopo aver preso visione del *Regolamento diocesano* e dello Statuto proprio della Confraternita, il candidato, avendo compiuto i 17 anni di età, presenta domanda di ammissione al noviziato, per iscritto e rivolta al Priore, contenente i dati anagrafici e corredata del consenso dei genitori o di chi ne fa le veci se minorene.

§ 2. Il candidato dichiara, nella stessa domanda, che:

- a) è disposto a compiere il cammino comunitario di fede proposto dalla Confraternita;
- b) accetta il *Regolamento diocesano*, senza alcuna eccezione, e lo Statuto proprio della Confraternita;
- c) non fa parte di altre Confraternite;
- d) ricopre eventuali incarichi nell'ambito ecclesiale, sociale o politico.

§ 3. Alla domanda è necessario allegare:

- a) il proprio Certificato di Battesimo ed eventualmente il Certificato di Cresima e di Matrimonio canonico o di unione civile;
- b) un attestato del proprio Parroco che dia testimonianza della sua vita cristiana nella fedeltà ai propri doveri religiosi e che goda di buona stima morale e civile nel territorio.

§ 4. L'ammissione degli Aspiranti, oltre che essere corredata del consenso dei genitori o di chi ne fa le veci, deve seguire la stessa

procedura dell'ammissione al noviziato con gli adattamenti legati all'età del candidato.

N. 5

Il Priore informerà l'Assemblea dei Confratelli, esponendo le domande all'albo della Confraternita per un periodo di 15 giorni. I Confratelli, da parte loro, nei riguardi dei richiedenti sono obbligati a riferire al medesimo Priore e all'Assistente Spirituale quei fatti e quelle osservazioni che credono opportuni, per tutelare il bene della Confraternita.

N. 6

§ 1. Le domande di ammissione, allo scadere dei 15 giorni di cui al numero precedente, saranno esaminate dal Consiglio che si pronuncerà con voto segreto dei partecipanti. Resterà ammesso al noviziato dopo il discernimento dell'Assistente Spirituale chi avrà ottenuto la maggioranza dei voti.

§ 2. Per l'accettazione della domanda sarà sempre richiesta la ratifica dell'Assistente Spirituale.

N. 7

Approvata l'ammissione al Noviziato, il Priore informerà per iscritto il candidato il quale, prima dell'accettazione definitiva e dell'aggregazione, dovrà compiere quanto previsto nello Statuto proprio della Confraternita per il periodo di Noviziato.

N. 8

§ 1. Il Noviziato avrà la durata di almeno 6 mesi, prorogabile solo per altri 6 mesi su richiesta dell'Assistente Spirituale.

§ 2. L'Assistente Spirituale e il Formatore dei Novizi cureranno con incontri periodici la formazione catechistica, liturgica e di servizio nella carità dei candidati.

§ 3. Al termine del Noviziato non sarà ammesso all'aggregazione chi si è assentato ad un terzo degli incontri formativi, per qualunque motivo, o coloro verso i quali l'Assistente Spirituale o il Formatore dei Novizi abbiano espresso il loro veto.

Titolo II - Il passaggio ad altra Confraternita

N. 9

Coloro i quali chiedono di passare ad un'altra Confraternita della Diocesi, devono scrivere congiuntamente al Priore della propria Confraternita e al Priore dell'altra Confraternita, esprimendo i motivi della richiesta.

N. 10

I Priori interessati dalla richiesta di cui al N. 9, ottenuto il consenso della maggioranza del rispettivo Consiglio e il parere favorevole dell'Assistente Spirituale della Confraternita di provenienza, si accorderanno circa un periodo di prova – non inferiore ai sei mesi e prorogabile solo per altri sei mesi su richiesta della maggioranza anche di uno solo dei Consigli interessati – durante il quale il richiedente sarà tenuto ad osservare quanto concordemente disposto dai Consigli delle due Confraternite, per passare definitivamente dall'una all'altra Confraternita.

N. 11

§ 1. Il Confratello che passa ad altra Confraternita non può rivendicare alcun diritto maturato dalla precedente appartenenza e prende il posto che gli spetta in base alla data di ingresso nella nuova Confraternita.

§ 2. L'accoglienza nella nuova Confraternita equivale ad una nuova aggregazione.

La dimissione volontaria

N. 12

§ 1. Il confratello che per propria volontà decida di uscire dalla Confraternita, a norma dell'Art. 13 del *Regolamento diocesano*, dovrà inviare una richiesta, scritta interamente di proprio pugno, al Priore, il quale informerà tempestivamente il Consiglio della richiesta. Trascorsi quindici giorni dalla notifica della lettera al Consiglio, senza ulteriore riscontro, la dimissione diviene efficace.

§ 2. Nel caso che sia il Priore a decidere di uscire dalla Confraternita, questi indirizza la richiesta direttamente al Vescovo. Trascorsi quindici giorni dalla notifica della lettera al Vescovo, senza ulteriore riscontro, la dimissione diviene efficace. In questo caso si osserva quanto prescritto dall'Art 53.

La sospensione e la dimissione disciplinare

N. 13

Il Consiglio, qualora ritenga di dover intervenire nei casi previsti dall'art. 14 § 1, prima di un eventuale provvedimento di sospensione premetterà almeno due ammonizioni scritte nell'arco di un mese, indirizzate al Confratello, perché possa porre rimedio.

N. 14

§ 1. Qualora il Confratello non si sia ravveduto, il Consiglio delibererà la sospensione, il cui provvedimento viene comunicato per iscritto dal Priore all'interessato e acquista efficacia dalla data della notificazione.

§ 2. Se il Confratello avrà posto rimedio allo stato delle cose, il Consiglio ritirerà il provvedimento di sospensione.

N. 15

§ 1. Durante il tempo della sospensione il Confratello può partecipare agli incontri di formazione.

§ 2. Se, dopo il periodo della sospensione, il Confratello non avrà posto rimedio allo stato delle cose, il Consiglio proporrà al Priore di provvedere alla dimissione disciplinare del renitente.

N. 16

Il Confratello dimesso ha diritto di ricorrere alle Autorità superiori, secondo le norme generali dei ricorsi; la presentazione dell'istanza ha efficacia sospensiva nei confronti dell'esecuzione.

Capitolo III - Doveri e diritti dei Confratelli

N. 17

§ 1. Ogni Confratello è tenuto a comunicare al Priore l'eventuale assenza, per motivi di salute o gravi motivi familiari o personali, in occasione di assemblee, incontri, processioni o iniziative organizzate dalla Confraternita.

§ 2. Omettendo questa comunicazione, il Confratello sarà ritenuto assente ingiustificato.

N. 18

Il Consiglio interviene con la procedura di sospensione nei confronti di:

- a) quanti si assentano in maniera ingiustificata per tre volte consecutive agli incontri di catechesi;
- b) quanti disertano gli appuntamenti ritenuti indispensabili nella Confraternita, così come definito nello Statuto proprio.

N. 19

§ 1. Ogni Confratello, al momento dell'ammissione, riceverà l'abito della Confraternita, che indosserà nelle occasioni previste dallo Statuto proprio approvato dall'Ordinario.

§ 2. Ogni abito e insegna della Confraternita, ed eventuale modifica, devono essere espressamente approvati dall'Ordinario.

N. 20

§ 1. A tenore dell'Art. 22 § 1b, il Confratello che allo scadere del secondo anno non abbia versato ancora la quota annuale, a meno che non si trovi in stato di necessità, sarà invitato dal Priore, con comunicazione scritta, a corrispondere quanto dovuto.

§ 2. Il Confratello moroso, se non provvede a sanare il debito entro i trenta giorni dalla comunicazione, sarà dimesso dalla confraternita, con comunicazione scritta, perdendo con ciò ogni diritto, anche eventualmente al loculo.

Capitolo IV - L'Assemblea

N. 21

§ 1. La convocazione dell'Assemblea deve essere affissa all'albo nella sede della Confraternita, con l'indicazione della data e dell'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della stessa.

§ 2. In aggiunta, la convocazione può essere inviata ai Confratelli anche on line o con gli strumenti informatici, come definito nello Statuto proprio.

§ 3. Per la validità delle riunioni dell'Assemblea si richiede in prima convocazione la presenza di due terzi dei Confratelli; in seconda convocazione, da tenersi anche a distanza di mezz'ora, è sufficiente la maggioranza assoluta dei Confratelli.

§ 4. Qualora anche in seconda convocazione non si riesca a raggiungere il numero legale, l'Assemblea sarà rimandata in terza convocazione ad una data successiva stabilita dal Priore, entro tre giorni solari.

§ 5. Se anche in questo caso non si ottenesse la presenza della maggioranza assoluta dei Confratelli, la materia dell'ordine del

giorno sarà trattata e risolta dai Confratelli presenti, ma la decisione così conseguita avrà efficacia solo se l'Ordinario la confermerà per iscritto.

§ 6. Quando l'Assemblea è chiamata a deliberare, salvo che per le assemblee elettorali per le quali è previsto il voto su scheda, è sufficiente il voto per alzata di mano, con la conta dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari.

N. 22

Ogni deliberazione presa su argomenti non contenuti nell'ordine del giorno è nulla.

I compiti del Consiglio

N. 23

§ 1. I membri eletti nel Consiglio, a norma del can. 1284 del CJC, sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia. Devono in particolare:

- a) curare che sia tutelata la proprietà e la conservazione dei beni della Confraternita;
- b) vigilare perché siano osservate le disposizioni canoniche e civili;
- c) assicurarsi che il cassiere adempia diligentemente il suo compito soprattutto in riferimento ai pagamenti e alle scadenze;
- d) impiegare, con il consenso dell'Ordinario, il denaro eccedente per le finalità della Chiesa o della Confraternita stessa;
- e) verificare e approvare il rendiconto amministrativo al termine di ogni anno;
- f) curare che siano adeguatamente catalogati documenti e strumenti, sui quali si fondano i diritti della Confraternita circa i beni, conservandoli in un archivio conveniente e idoneo.

N. 24

§ 1. In alcun modo sia il Consiglio sia alcun membro di esso possono arbitrariamente amministrare i beni della Confraternita prescindendo dalle delibere dell'Assemblea.

§ 2. Qualsiasi Confratello, ritenendo che ci siano scorrettezze amministrative, può fare ricorso all'Ordinario in maniera scritta e circostanziata, dopo aver manifestato negli stessi modi, al Consiglio, le proprie rimostranze senza averne avuto risposta.

I compiti del Segretario

N. 25

È compito del Segretario nei rispettivi registri dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio:

- a) verificare, mediante appello nominale, il numero legale per la validità delle riunioni e annotare gli eventuali assenti;
- b) dare lettura del verbale della seduta precedente per l'approvazione;
- c) verbalizzare le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- d) nel *registro dei Confratelli*:
 - registrare le assenze dei Confratelli nelle riunioni, negli incontri di catechesi, nelle processioni, riferendo al Consiglio;
 - compilare gli elenchi degli aventi diritto al voto e degli eleggibili;
 - compilare il libretto personale rilasciato ad ogni Confratello;
- e) nel *protocollo per la corrispondenza* curare la corrispondenza;
- f) nell'*archivio storico della Confraternita*:

- ordinare e custodire la documentazione (foto, video, memorie, ...);
 - redigere la cronaca degli eventi importanti della vita della Confraternita;
- g) nel *registro dell'inventario dei beni e dei doni votivi*:
- redigere l'inventario dei beni mobili e immobili e, a parte, degli arredi e suppellettili sacre, se ci sono;
- h) nel *registro della tomba sociale*:
- annotare il nome del defunto, il numero del loculo assegnato, le date di sepoltura e di esumazione.

N. 26

Nel rispetto delle norme sulla privacy, il Segretario si impegna al segreto sui dati sensibili e avrà cura di non divulgare nulla di quanto contenuto nei registri, a meno che si tratti di informazioni date all'Ordinario.

N. 27

§ 1. Per quegli atti per i quali si richiede l'autorizzazione dell'Ordinario, il Segretario trasmetterà alla Curia vescovile, entro 15 giorni dall'approvazione, copia del verbale dell'Assemblea o del Consiglio e ogni altra documentazione relativa.

§ 2. Il Segretario sarà sollecito nell'evadere la corrispondenza, particolarmente con gli Uffici della Curia vescovile.

N. 28

Il Segretario terrà continuamente aggiornato il *registro dei Confratelli*, annotando per ciascuno i dati anagrafici, l'indirizzo, la data di accettazione, il periodo di noviziato, le assenze con

specificazione degli obblighi inadempiti, eventuali provvedimenti disciplinari a carico, la posizione amministrativa di ogni Confratello in ordine alla tassa di iscrizione, alle annualità, alle quote per morosità e ad altri eventuali crediti o debiti, d'intesa con il Cassiere, per poter stabilire anche chi può esercitare il diritto di voto.

N. 29

Il Segretario, compilato e firmato il *libretto personale di ogni Confratello*, si premurerà di consegnarlo all'interessato dopo che sarà stato vistato anche dal Priore, dal Cassiere e dall'Assistente Spirituale.

N. 30

Il Segretario, nel redigere l'inventario e nell'aggiornarlo annualmente, farà la descrizione di ciascun bene, indicandone il valore, la provenienza, gli oneri inerenti e quanto può essere utile all'individuazione esatta di esso, sia che si tratti di beni mobili, sia di beni immobili significativi.

I compiti del Cassiere

N. 31

Il Cassiere è tenuto ad una doverosa trasparenza in ogni negozio amministrativo.

N. 32

§ 1. È compito del Cassiere:

- a) nel *libro di cassa*:
 - curare il registro mastro e redigere i bilanci, consuntivo e preventivo;
 - redigere lo stato patrimoniale;
- b) nel *registro amministrativo*, per ogni singolo Confratello:

- - registrare il contributo straordinario dato all'atto dell'aggregazione;
 - - annotare le riscossioni e i pagamenti;
 - - annotare le libere elargizioni;
 - - aggiornare l'elenco dei morosi;
- c) nel *registro dei Legati pii*:
- annotare gli impegni e la soddisfazione dei Legati pii;
- d) nello *scadenzario*:
- annotare le varie scadenze contabili da rispettare: pagamenti a fornitori, mutui, pagamento di imposte e tasse, ecc.
- e) corrispondere nel tempo stabilito gli interessi dovuti a causa di eventuali mutui o ipoteche e curare opportunamente la restituzione dello stesso capitale;
- f) catalogare adeguatamente documenti e strumenti, sui quali si fondano i diritti della Confraternita circa i beni, conservandoli in un archivio conveniente ed idoneo.

N. 33

Ogni operazione finanziaria deve essere registrata in ordine cronologico e con un numero progressivo nel registro mastro.

N. 34

Le esazioni debbono avvenire con bollettario a madre e figlia, rilasciando ricevuta a firma congiunta del Cassiere e del Priore; provvedendo in modo che qualsiasi esazione sia tracciabile.

N. 35

I mandati di pagamento devono essere emessi a firma congiunta del Cassiere e del Priore e ogni spesa deve essere documentata da relativa ricevuta fiscale, fattura commerciale o pezza d'appoggio, firmata dal creditore.

N. 36

§ 1. Per le spese correnti e abituali, il Cassiere disporrà di una somma liquida, entro un limite stabilito dal Consiglio. Il Cassiere dovrà depositare periodicamente le somme in esubero su conto corrente o libretto bancario o postale, intestato alla Confraternita.

§ 2. I prelievi saranno effettuati congiuntamente dal Priore e dal Cassiere, o solo dal Cassiere previo mandato scritto da parte del Priore.

N. 37

§ 1. Il versamento della quota annuale dei Confratelli sarà vidimato sul libretto personale dal Priore, dal Cassiere e dal Segretario.

§ 2. Il Cassiere, d'intesa con il Segretario, notificherà per iscritto al Consiglio, subito dopo il primo trimestre di ogni anno, l'elenco dei Confratelli morosi, indicando gli anni di morosità per ciascuno.

N. 38

Per la cura dei registri sia il Segretario sia il Cassiere possono utilizzare archivi informatici, purché si provveda alla stampa mensile dei dati raccolti, che a fine anno dovranno essere rilegati in singoli fascicoli.

N. 39

Nel caso in cui, per ogni eventuale giusta causa, il Cassiere o il Segretario non possano più adempiere stabilmente l'ufficio, il Consiglio provvederà sollecitamente a designarne i sostituti e a sottoporre la proposta all'Assemblea; nel caso fossero approvati, questi termineranno il loro mandato alla normale scadenza del Consiglio.

I compiti degli Animatori liturgici

N. 40

§ 1. Gli Animatori liturgici collaborano con il Formatore dei Novizi, sotto la guida dell'Assistente Spirituale, nel servizio liturgico in Chiesa e nello svolgimento delle Processioni.

§ 2. Stabiliscono le mansioni e i compiti di ciascun partecipante e, nelle processioni, indicano la disposizione dei Confratelli in ordine relativamente alla data di aggregazione nella Confraternita, fatta sempre salva la precedenza che il Consiglio ha anche sugli Animatori liturgici.

§ 3. Nelle processioni dove partecipano più Confraternite, i rispettivi Animatori liturgici avranno cura di disporre le Confraternite in ordine relativamente alla data di fondazione delle stesse o secondo i titolari o secondo la presenza sul territorio.

Capitolo VI - Le elezioni

N. 41

La data delle elezioni per il rinnovo dei Consigli è stabilita dall'Ufficio diocesano per le Confraternite.

N. 42

La prassi da seguire per l'elezione dei nuovi Consiglieri è la seguente:

- a) il Presidente della Consulta concorda con l'Ordinario le date delle Assemblee elettorali;
- b) l'Ordinario nomina come suoi delegati i Presidenti di ogni seggio elettorale;
- c) ogni Priore uscente indice le elezioni e convoca l'Assemblea elettiva con affissione all'albo della Confraternita;
- d) alla data della convocazione dell'Assemblea elettiva il Consiglio termina il proprio mandato;

- e) il Consiglio uscente, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio svolge gli atti di ordinaria amministrazione.

N. 43

§ 1. Il Consiglio uscente, insieme al Formatore dei Novizi, assume il compito di Commissione elettorale al fine di verificare quanto previsto dall'Art. 74 del presente *Regolamento*.

§ 2. Dalla data di convocazione dell'Assemblea elettiva nessun Confratello potrà più regolarizzare la propria posizione amministrativa.

N. 44

§ 1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto e degli eleggibili sono predisposti dal Segretario, unitamente al Consiglio, e resi pubblici almeno due settimane prima della data delle elezioni nella sede della Confraternita, dopo aver ottenuto il visto dall'Ufficio diocesano per le Confraternite.

§ 2. L'elenco degli eleggibili costituisce per se stesso la scheda elettorale;

§ 3. L'elezione di chi, alla data dell'assemblea elettorale, non è in possesso dei requisiti previsti dal diritto, è nulla.

N. 45

Per la validità dell'Assemblea elettorale si richiede in prima convocazione la presenza dei due terzi dei votanti; in seconda convocazione, da tenersi anche a distanza di mezz'ora, è sufficiente la maggioranza assoluta degli stessi.

N. 46

§ 1. Se la mancanza di numero legale si sarà verificata in sede di elezione anche alla seconda convocazione, si rimanderà la

seduta in terza convocazione ad una data successiva, entro tre giorni solari, fissata dal Presidente delegato.

§ 2. Qualora anche in quest'altra data non si ottenga la presenza della maggioranza assoluta dei Confratelli votanti, l'Ordinario nominerà un Commissario, mentre saranno automaticamente sospesi dalla Confraternita tutti i Confratelli che non abbiano giustificato per iscritto la loro assenza dalle tre convocazioni dell'Assemblea elettorale.

N. 47

§ 1. Il Segretario provvede alle schede elettorali inserendo l'elenco degli eleggibili e munendole del sigillo della Confraternita.

§ 2. Per l'elezione dei consiglieri è esclusa ogni altra forma, anche quella per compromesso o per acclamazione.

N. 48

§ 1. Il voto può essere espresso sulla scheda con un numero di preferenze pari o inferiore al numero dei Confratelli da eleggersi nel Consiglio.

§ 2. Ogni altra indicazione o segno rende nulla la scheda elettorale.

§ 3. Il Segretario redige il verbale dell'elezione controfirmato dal Presidente delegato e dagli scrutatori.

N. 49

Una volta ricevuta la conferma da parte del Vescovo, il Consiglio eletto si insedia, sempre dopo il primo gennaio successivo alla data dell'elezione.

N. 50

Prima che inizi il suo mandato, il nuovo Consiglio presterà giuramento davanti ad un Delegato del Vescovo e in tale

circostanza il Consiglio uscente provvederà anche al passaggio di consegne con la verifica dei registri e dell'inventario dei beni immobili e mobili della Confraternita.

N. 51

§ 1. Entro una settimana dal suo insediamento, il nuovo Consiglio provvederà a presentare all'Assemblea, convocata per l'occasione, la proposta di nomina del Segretario e del Cassiere, per permettere i successivi atti amministrativi ed elettorali previsti dal *Regolamento diocesano*.

§ 2. In tale seduta il Consiglio, ascoltato il parere dell'Assistente Spirituale, nominerà anche due Confratelli come Animatori liturgici.

N. 52

§ 1. Entro un mese dalla data del suo insediamento, il nuovo Consiglio dovrà provvedere alla celebrazione dell'Assemblea elettorale per la costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti.

§ 2. Il Consiglio fissa e rende nota la data dell'Assemblea elettorale del Collegio dei Revisori; essa è presieduta dal Priore assistito dal Segretario.

N. 53

La scheda elettorale per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere identica a quella compilata in occasione dell'elezione del Consiglio, ma priva dei nomi degli eletti nel Consiglio e di quelli del Cassiere e del Segretario.

Capitolo VII - L'Amministrazione dei beni

N. 54

§ 1. Il Consiglio vigila affinché i beni affidati alla sua cura in qualsiasi modo non vadano distrutti o subiscano

danneggiamenti, stipulando allo scopo, se necessario, contratti di assicurazione;

§ 2. In particolare i beni mobili siano custoditi in luoghi sicuri; è proibito far custodire beni in casa di privati e/o consegnare chiavi di sicurezza a persone estranee al Consiglio.

§ 3. Nel caso in cui si depositino eventuali beni in cassette di sicurezza, il codice di accesso deve essere a conoscenza solo del Priore e del Segretario.

§ 4 Per eventuali donazioni in denaro, registrate nel libro cassa, ci sia una ricevuta, redatta dal Priore e dal Cassiere, e consegnata al donatore.

§ 5. Eventuali doni votivi devono essere inventariati previa ricevuta, consegnata al donatore, redatta dal Priore e dal Segretario.

Le feste in onore dei Santi Titolari

N. 55

§ 1. Il Consiglio cura eventuali festeggiamenti esterni religiosi e civili, in onore dei Santi Titolari, nella fedeltà alle norme liturgiche. La Commissione per i festeggiamenti sarà presieduta dal Parroco.

§ 2. Il Consiglio, in comunione con il Parroco, chiede il nulla osta all'Ordinario presentando il programma della festa e allegando una rendicontazione degli introiti e delle spese, distinta da quella dei bilanci ordinari.

§ 3. La rendicontazione economica della festa viene affissa all'albo della Confraternita.

N. 56

Nel caso di organizzazione di feste esterne civili e religiose, in onore dei Santi Titolari, o per altre ricorrenze, il Priore concorderà quanto indicato in seno al Consiglio con il Parroco del luogo e nulla farà senza il suo consenso. Il Priore assume la

responsabilità dell'osservanza delle vigenti norme ecclesiastiche e civili in materia, in particolare quelle della Conferenza Episcopale Campana.

Capitolo VIII - Consulta diocesana delle Confraternite

N. 57

§ 1 I Priori delle Confraternite della Diocesi, convocati dall'Assistente Ecclesiastico, scelgono fra loro il Presidente della Consulta, con voto segreto e a maggioranza semplice.

§ 2. Tale incarico deve essere confermato dal Vescovo.

N. 58

Il Presidente, nel convocare le riunioni della Consulta, farà conoscere per tempo l'ordine del giorno, che sarà sempre concordato con l'Assistente Ecclesiastico.

Capitolo IX - Norme generali

N. 59

§ 1. Fra le circostanze previste dall'Art. 89 § 1, il Vescovo può nominare un Commissario, dichiarando decaduto il Consiglio, quando la metà più uno dei Consiglieri presentasse le proprie dimissioni per iscritto.

§ 2. Nel caso in cui il Priore presentasse al Vescovo per iscritto le proprie dimissioni dall'incarico, il Vescovo stesso, esaminato il caso, adotterà i provvedimenti ritenuti necessari.

§ 3. Nella Curia vescovile l'ufficio competente per tutto ciò che attiene alla vita delle Confraternite è *l'Ufficio diocesano per le Confraternite*.